

COMUNE DI USTICA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 37 del 21/05/2019

Oggetto : Disciplinare integrativo dell'A.M.P. per l'anno 2019.

L'anno duemila DICIANNOVE il giorno VENTI del mese di Maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco del Comune di Ustica Salvatore Militello e sono presenti ed assenti i seguenti signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1. Militello Salvatore	- Sindaco -	P	
2. Salvatore Compagno	- Assessore -		A
3. Daidone Beatrice	- Assessore -	P	
4. Bruno Vincenzo	Assessore		A
5. Pietro Bertucci	Assessore	P	
	TOTALE	3	2

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa . Arianna Napoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto concerne la regolarità tecnica.
 - Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE

Delibera della Giunta Municipale nr. _____ del _____

Oggetto: **Approvazione** Disciplinare integrativo dell'Area Marina Protetta Isola di Ustica anno 2019

Il Direttore dell'AMPIU rassegna per quanto in oggetto la seguente relazione.

Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, con il quale era istituita la Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica";

Visto il DM 24.04.2012 registrato presso la Corte dei Conti in data 28.08.2012, con il quale si affida la Gestione dell'A.M.P. "Isola di Ustica" al Comune di Ustica;

Visto il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica" pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990;

Vista la Convenzione per la gestione dell'A.M.P. "Isola di Ustica" stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Ustica in data 03.12.2013;

Visto che nelle more della nomina del Direttore dell'A.M.P. "Isola di Ustica", è stato designato quale sostituto protempore l'ing. Massimo Verga Responsabile dei Servizi Tecnici;

Premesso che:

1. Per disciplinare le attività all'interno dell'Area Marina protetta ogni anno si propone al Competente Ministero un disciplinare integrativo;
2. Che il disciplinare redatto per l'anno 2019 è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;
3. Che Il Ministero ha ritenuto di emendare il disciplinare e così emendato lo ha trasmesso con nota dell'11 aprile 2018;
4. Che il Presidente dell'AMPIU ha ritenuto opportuno, a seguito degli emendamenti proposti, di richiedere un incontro con il Dirigente Generale;
5. Che l'incontro è stato tenuto, previo invito, presso il Ministero in data 10 maggio 2019;
6. Che a seguito dell'incontro e delle valutazioni effettuate in quella sede, il disciplinare è stato ritrasmesso con nota assunta al protocollo dell'Ufficio in data 21 maggio 2019 al n. 3357;
7. Che con la stessa nota sono state richieste integrazioni in alcune parti;
8. Che le integrazioni, al fine di non modificare l'impianto dello stesso documento, sono state apportate a mano sul documento come trasmesso;
9. Che in aderenza a quanto precede è necessario procedere all'approvazione del predetto disciplinare

Visto

1. Il disciplinare così come emendato dal Ministero ed integrato secondo quanto richiesto;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto precede:

- è necessario procedere all'approvazione del predetto disciplinare integrativo per l'Area Marina Protetta dell'Isola di Ustica;

Per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

01. Approvare il disciplinare integrativo dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Ustica per l'anno 2019 come allegato (emendato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e integrato a mano secondo quanto richiesto).
02. Dare mandato al Direttore dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Ustica di adottare tutte le consequenziali azioni di competenza Il Responsabile del IV Settore;

(ing. Massimo Verga)



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta del Direttore dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Ustica;

VISTO il disciplinare integrativo dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Ustica per l'anno 2019 come allegato (emendato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e integrato a mano secondo quanto richiesto)

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la proposta nei termini proposti

Oggetto: **Approvazione** *Disciplinare integrativo dell'Area Marina Protetta Isola di Ustica anno 2019*


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO l'Art. 49 "Parei dei responsabili dei servizi" del d.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;

Esaminata la deliberazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità Tecnica.
Ustica,

Il Direttore AMPIU f.f.

(ing. Massimo Verga)



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO l'Art. 49 "Parei dei responsabili dei servizi" del d.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;

Esaminata la deliberazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità Contabile.
Ustica,

Il Responsabile del II Settore

(dott.ssa Anna Salvo)

Area Marina Protetta "Isola di Ustica"

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ustica n. ____ del ____ / ____ / ____

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA (D.M. 30.08.1990 pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990)

ANNO 2019

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo 12 novembre 1986 di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2019, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico delle gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
4. Il presente Disciplinare conserva in ogni caso la sua validità fino all'emanazione di un nuovo Disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso.
5. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area Marina Protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
 - g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

- h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti.
- i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- j) «imbarcazione», qualsiasi imbarcazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, fino a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e successive integrazioni;
- k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea. in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- p) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficienza e l'efficacia delle misure previste dal regolamento.
- q) «natante», qualsiasi natante da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m. come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- r) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- s) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- t) «noleggio di unità da diporto» il contratto con il quale una parte, si obbliga, in corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. così come definito ai sensi del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- v) «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale/piccola pesca, disciplinata nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 dicembre 2016, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico – ricreative«pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- w) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

- x) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013 e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;
- aa) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area Marina Protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area Marina Protetta;
- bb) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- cc) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- dd) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni subacquee, immersioni in apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ee) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'Area Marina Protetta;
- ff) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- gg) «unità nautica» qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (come definita alla lettera gg), unità di pesca (come definita alla lettera hh), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- hh) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- ii) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- kk) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
- ll) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- mm) «zonazione», la suddivisione dell'Area Marina Protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area Marina Protetta

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica", come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986, e le attività non consentite, come previste dall'articolo 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986 dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica".

TITOLO II - DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area Marina Protetta la ricerca scientifica è consentita previa richiesta di autorizzazione all'E.G.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una scheda esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri da analizzare;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto;
 - f) eventuali interventi e supporto richiesto all'A.M.P.;
 - g) impegnativa di rilascio della relazione di cui al comma 4.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa specifica autorizzazione dell'E.G..
4. La richiesta di autorizzazione, di cui ai commi 1 e 3, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
5. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'Area Marina Protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e all'autorità marittima competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'Area Marina Protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività scientifiche nelle zone A, B e C, l'A.M.P. può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

Art. 5 – Disciplina delle attività di riprese video-fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'Area Marina Protetta le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva sono liberamente consentite se effettuate per scopi scientifici o ricreativi.
2. Le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva professionali e/o a scopo commerciale, devono essere autorizzate dall'ente gestore su richiesta scritta degli interessati, indicante la durata, i metodi, il personale utilizzato, l'oggetto e gli scopi, il tipo di diffusione, nonché il nominativo di un responsabile delle riprese stesse. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21 nonché al rispetto delle modalità operative stabilite dall'autorizzazione.
3. Le riprese devono essere effettuate seguendo le prescrizioni e limitazioni che saranno indicate dall'ente gestore nel dispositivo di autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo all'ambiente naturale e seguendo il codice comportamentale di immersione di cui all'art. 7.

4. I soggetti autorizzati sono tenuti a far pervenire all'ente gestore, una copia delle riprese effettuate. In ogni caso l'ente gestore ha la facoltà di visionare le riprese professionali effettuate a scopo commerciale, prima che siano presentate all'esterno o utilizzate a qualsiasi fine. In sede di diffusione dovrà sempre essere citata la fonte, con la dizione: "Area Marina Protetta Isola di Ustica".

Art. 6 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. In Zona A la balneazione è consentita ad eccezione dei tratti di costa delimitati dalla cartellonistica di divieto presente sul posto.
2. Nelle Zone B e C dell'Area Marina Protetta la balneazione è libera.
3. La balneazione va condotta sempre nel rispetto dell'ambiente marino e costiero; in particolare:
 - a) non è consentito l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di segnalare all'A.M.P. o alla locale autorità marittima la presenza di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati.

Art. 7 - Disciplina delle immersioni in apnea e subacquee

1. Nella zona A sono vietate le immersioni in apnea e subacquee, ad eccezione di quelle effettuate nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti dall'Ente gestore
2. Nelle zone B e C le immersioni in apnea, svolte in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati all'articolo 8, comma 7, e secondo gli orari definiti dall'ente gestore al momento dell'autorizzazione;
 - b) in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - c) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
 - d) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
3. Nelle zone B e C le immersioni subacquee, svolte in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati al successivo articolo 8, comma 7, e secondo gli orari e periodi definiti dall'ente gestore al momento dell'autorizzazione;
 - b) in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - c) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - d) in caso di immersioni subacquee diurne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei);
 - e) in caso di immersioni subacquee notturne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro);
 - f) le immersioni subacquee nelle grotte sono consentite esclusivamente ai subacquei in possesso di brevetto apposito, anche se condotte da guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale;
 - g) non sono consentite le immersioni subacquee notturne nelle grotte.
4. Le immersioni in apnea e subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare all'A.M.P. o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area Marina Protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area Marina Protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente autorizzati dell'A.M.P. previa presentazione di apposita istanza.
5. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee/in apnea è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'Area Marina Protetta e adegua, con successivi provvedimenti, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:
- a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee e in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee/in apnea sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C dell'area marina protetta, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) indicare gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo/apnea, in possesso di tutti i singoli soggetti partecipanti, e le caratteristiche dell'unità navale utilizzata in appoggio per l'immersione subacquea e in apnea;
 - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21;
 - c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
 - d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
 - e) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento ed del presente disciplinare.

Art. 8 - Disciplina delle visite guidate subacquee (Diving Center)

1. Nella Zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati dall'Ente Gestore al successivo comma 7. L'autorizzazione ad eventuali ulteriori siti d'immersione va richiesta specificatamente al soggetto gestore che verificherà la compatibilità ambientale per concederne l'utilizzo.
 - b) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
 - c) in ciascun sito con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - d) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;

3. Nelle grotte sommerse, al fine di evitare un eccessivo impatto dovuto alle frequentazioni dei subacquei, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati, sono consentite dal 1 maggio al 30 settembre, secondo le seguenti modalità:

- a) esclusivamente durante la prima e la terza settimana di ogni mese consentito.
- b) per ogni immersione in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, tutti in possesso del relativo brevetto;
- c) esclusivamente 2 immersioni al giorno: una di mattina e una la sera;
- d) le visite guidate subacquee notturne vanno comunicate all'ente gestore che rilascia specifica autorizzazione; nella grotta sommersa dei Gamberi non è consentita l'immersione subacquea notturna.

4. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'A.M.P., compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

5. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. I centri di immersione sono onerati del controllo di regolarità dei brevetti degli utenti e quindi di programmare ed effettuare l'immersione nel rispetto tassativo delle profondità e delle modalità previste dal Brevetto di ciascun utente. La violazione del presente disposto implica l'immediata revoca dell'accreditamento di cui all'art. 10.

6. Il responsabile dell'unità in appoggio alle visite guidate subacquee, prima dell'immersione, consegna agli incaricati dell'A.M.P., la dichiarazione in doppia copia, riportante i nominativi delle guide e il numero dei partecipanti con i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. I dati contenuti saranno utilizzati dall'A.M.P. per le finalità istituzionali.

7. I punti di immersione individuati dall'A.M.P. sono i seguenti:

- Cala Galera
- Grotta dei gamberi
- Grotta della Pastizza; l'immersione è consentita esclusivamente nelle fasce orarie: 07:00-10:00; dalle 11,30 alle 14,00 e dalle 18:00 sino al tramonto
- Grotta delle Cipree
- Punta dell'Arpa
- Punta Falconiera
- Punta Omo morto
- Punta San Paolo
- Punta Spalmatore
- Scoglio del medico
- Secca Della Colombara
- Secchitello

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone B e C, i centri d'immersione dovranno versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21:

9. Ciascun centro di immersione autorizzato può utilizzare al massimo due unità nautiche in appoggio secondo lo schema di corrispettivo indicato al successivo articolo 21.

10. Il corrispettivo è ridotto del 20%, esclusivamente per la prima unità, qualora l'Amministratore unico della Ditta Individuale o della Società (art. 38 L. 163/2006), intestataria del Centro di Immersione, risulti residente ad Ustica per 5 anni consecutivi.

11. L'utilizzo di una terza unità in appoggio è consentito solamente previa autorizzazione dell'ente gestore.

12. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA e ricarica bombole sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore

Art. 9 – Disciplina dell'attività di seawatching

1. Nella zona A sono consentite le attività di seawatching finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie, svolte da guide o istruttori abilitati afferenti:
 - a) ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore,
 - b) al personale dell'A.M.P.,
 - c) alle Ditte incaricate dei servizi di formazione ed informazione ambientale dall'A.M.P.,ed esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti dove è consentita la balneazione.
 - b) con partenza da terra;
 - c) in un numero di visitatori non superiore a 6 per ogni guida abilitata o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
2. Nelle zone B e C dell'Area Marina Protetta sono consentite le attività di seawatching, svolte da guide o istruttori abilitati come al comma 1, e secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti determinati dall'A.M.P. al successivo comma 5. L'autorizzazione ad ulteriori siti va richiesta all'Ente Gestore
 - b) in un numero di visitatori non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
 - c) con partenza dall'unità nautica di appoggio o da terra;
3. Prima della visita guidata di seawatching è fatto obbligo alla guida di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
4. La guida, prima dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'A.M.P. il numero dei partecipanti, la data, l'orario, il sito; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'A.M.P.. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'A.M.P. per le finalità istituzionali.
5. I punti di seawatching individuati dall'A.M.P. sono i seguenti:
 - Cala Sidoti
 - Punta Megna
 - Cala Torre Spalmatore
 - Punta Spalmatore
 - Cala Faro Gavazzi
 - Punta San Paolo
 - Punticella
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, i centri d'immersione dovranno versare all'A.M.P. il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

Art. 10 - Accredimento Attività Subacquee e seawatching

Guide Subacquee e Guide seawatching

1. Coloro che intendano effettuare l'attività di guida seawatching o subacquea o istruttore subacqueo nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l'iscrizione nel registro, obbligatoria per espletare qualsiasi attività subacquea di accompagnamento, istruzione, guida di persone nell'ambito dell'A.M.P., occorre presentare apposita istanza in carta semplice al Gestore corredata da:
 - a) curriculum particolareggiato sulla pregressa attività subacquea svolta;
 - b) titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l'attività subacquea, anche ai fini del soccorso e copertura assicurativa per il periodo di esercizio;
 - c) dichiarazione circa le modalità con cui si intende effettuare l'attività (se individualmente, in gruppo, appoggiandosi o facendo parte di un centro immersioni accreditato, collaborando con pescatori e operatori locali purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da ente tecnico);
 - d) eventuali mezzi nautici che si intendano utilizzare, indicandone le caratteristiche, l'ubicazione in porto e copertura assicurativa per l'attività da svolgere;
 - e) indirizzo della sede logistica, mail ordinaria e PEC, numeri telefonici;All'atto dell'iscrizione nel registro sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento e un distintivo numerato.

2. Il numero massimo degli iscritti è di xxxxxxxx. **5**
3. L'iscrizione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore.

Accreditamento Centri d'immersione (Diving Center)

4. I centri d'immersione per essere accreditati ad operare in maniera continuativa, nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere annualmente l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l'iscrizione nel "Registro dei centri di immersione accreditati" i richiedenti dovranno presentare apposita istanza, in carta legale, correlata da:
 - a) copia dell'iscrizione, ex art. 68 Codice della Navigazione, presso la Capitaneria di Porto di Palermo in corso di validità;
 - b) copia del versamento del corrispettivo di cui all'art. 21
 - c) nominativi delle guide autorizzate impiegate, iscritte nel "Registro delle guide subacquee autorizzate", eventuali varianti devono essere tempestivamente comunicate;
 - d) numero e tipologia di natante/imbarcazione utilizzate in appoggio alle attività di visite guidate subacquee;
 - e) indirizzo della sede logistica, mail ordinaria e PEC, numeri telefonici.
5. Ad avvenuta iscrizione, l'ente gestore rilascerà ai Centri di immersione una autorizzazione che abilita gli stessi all'esercizio dell'attività nell'ambito dell'A.M.P., l'accREDITamento dà titolo ad ottenere:
 - a) esercizio dell'attività subacquea mediante l'utilizzo delle proprie guide subacquee autorizzate;
 - b) fruizione a titolo gratuito dei campi boe di ormeggio per i posti effettivamente disponibili per la stagione estiva, e comunque quando collocati; in ogni caso almeno una delle boe di ogni singolo campo ormeggio dovrà essere lasciata libera per l'ormeggio delle unità da diporto;
 - c) L'accREDITamento comporta l'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - I. prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'A.M.P., l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche dell'ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi distribuendo dépliant informativi forniti loro dal Gestore;
 - II. ogni singola unità in appoggio utilizzata, dovrà portare a bordo il registro delle immersioni, che dovrà essere regolarmente compilato prima delle immersioni programmate, e vidimato dal responsabile del centro d'immersione; la violazione del presente disposto implica l'immediata interdizione giornaliera dell'esercizio dell'attività; in caso di recidiva si procederà alla revoca dell'accREDITamento;
 - III. compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati da presentare al Gestore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con riepilogo del numero di immersioni effettuate. La presentazione delle schede è obbligatoria nonché propedeutica al rinnovo dell'accREDITamento.
 - IV. sulle unità in appoggio autorizzate dovrà essere affisso apposito identificativo rilasciato dall'A.M.P. in modo ben visibile su entrambi i lati dell'unità'.
6. L'autorizzazione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per ottenere la stessa e per la mancata osservanza delle prescrizioni amministrative dettate dal presente disciplinare nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro, o per comportamenti che si riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore. Per l'annualità 2019, al fine di attivare il Monitoraggio Triennale delle Attività Subacquee, il numero massimo di Centri Immersione accreditabili è fissato in 10, con priorità di assegnazione ai Centri già accreditati nell'annualità precedente.

Art. 11 – Disciplina della nautica da diporto

1. Nella zona A non è consentita alcun tipo di navigazione, ad eccezione di quella effettuata da natanti autorizzati dall'E.G. nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti dall'A.M.P.
2. Nelle zone B e C non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
3. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, e comunque con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante;
5. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore ai natanti ed alle imbarcazioni, entro la distanza di 200 metri dalla costa, per un numero massimo di 200 natanti. È altresì consentita la navigazione secondo rotte di approccio perpendicolari alla costa per effettuare l'ormeggio ai campi boe predisposti dall'A.M.P.
6. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto previa autorizzazione dell'ente gestore.
7. È consentito l'accesso alle grotte (^{TUTTE} *indicare quali*) esclusivamente a remi (lento moto) alle seguenti unità da diporto: a) unità pneumatiche; b) natanti dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. Nel corso della navigazione, è fatto obbligo al titolare o delegato delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 4 di trovarsi a bordo dell'unità navale autorizzata.
11. L'ente gestore può disciplinare, con apposito provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo ed alle Ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 12 – Disciplina delle Visite guidate

1. I soggetti e le imprese interessate all'esercizio di visita guidata, debbono presentare relativa istanza, corredata della documentazione attestante il rispetto i requisiti di legge. Le singole unità potranno essere autorizzate sino ad un massimo di 12 passeggeri, e comunque in conformità al vigente Codice della Navigazione. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'A.M.P. informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'A.M.P..
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese dal provvedimento istitutivo, e nell'ottica di contingentare i flussi turistici l'A.M.P. stabilisce o aggiorna con apposito provvedimento il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate nelle zone B e C, i soggetti e le imprese dovranno versare all'A.M.P. il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

Art. 13 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'A.M.P., l'ormeggio alle unità da diporto, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'A.M.P..
2. Al fine di ricevere l'autorizzazione all'ormeggio, i soggetti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'A.M.P. su base giornaliera, settimanale e mensile:
 - a) presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato (www.ampustica.it);